

I politici locali «pagano» anche per le partecipate

di Gianni Trovati

Gli amministratori locali sono responsabili delle sorti delle società partecipate pubbliche. Questi soggetti sono privatistici solo nominalmente, ma utilizzano risorse pubbliche per perseguire interessi collettivi, e quindi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti. A sottolinearlo è la Procura trentina della Corte dei conti, che ha condannato degli amministratori locali (sentenza 19/2008) proprio in relazione all'utilizzo dello strumento societario.

Un Comune trentino ha costituito una Spa mista a maggioranza pubblica avente ad oggetto la pianificazione infrastrutturale, la gestione e la realizzazione di iniziative urbanistiche anche per ottimizzare aree ed immobili. I magistrati hanno contestato agli amministratori locali un uso distorto del modello societario impiegato, nei fatti, come strumento per creare progetti fuori dall'evidenza pubblica e accollarli al bilancio dell'ente locale. La magistratura contabile ha visto in questo un intento elusivo tale da alterare il buon andamento e la sana e trasparente gestione delle risorse pubbliche attraverso la costituzione di una società commerciale per svolgere attività che ben potevano essere effettuate direttamente dal Comune. L'addebito mosso ai componenti degli organi comunali, rei di aver dato vita alla società, è stato quello di avere creato un danno erariale all'ente determinato dai costi di costituzione della società per attività rivelatesi inattuabili. I giudici trentini, inoltre, hanno evidenziato che l'inerzia degli amministratori nella gestione della società ha portato ingenti perdite: causa, anche queste, di danno erariale.

La sentenza, tra le prime sul tema, si inserisce in un contesto normativo in cui l'esigenza di arginare il fenomeno delle "esternalizzazioni di comodo" ha avuto il suo apice negli ultimi 18 mesi. Il decreto Bersani prima e le due ultime Finanziarie poi, hanno delineato una (disordinata) rete normativa con l'intento di ridurre i costi degli organi societari e frenare le esternalizzazioni non adeguatamente assecondate da un trasferimento, da parte degli enti-soci, di risorse umane, finanziarie e strumentali. L'articolo 3, commi da 30 a 32, della Finanziaria 2008 ha il chiaro intento di evitare elusioni dei vincoli sulla spesa di personale e delle regole del Patto.

Sul fenomeno cresce l'attenzione della Corte dei Conti. Le Linee guida sui preventivi 2008 hanno ampliato la sezione ad esso dedicata, e sulla base degli indirizzi approvati dalla sezione Autonomie, la Corte lombarda (delibera 50/2008) ha deciso di mettere sotto la lente comportamenti potenzialmente patologici come una prolungata situazione di perdite d'esercizio, la gestione delle risorse umane nel processo di esternalizzazioni e le somme complessivamente erogate dall'ente locale all'organismo partecipato. Il tema è stato affrontato in settimana anche in un convegno sulle società partecipate organizzato dal Comune di Mantova, con la partecipazione della Provincia, in cui è stata sottolineata anche l'esigenza, manifestata da più parti, di non costringere gli enti a svendere le partecipazioni che i consigli comunali e provinciali non ritengono più strategici per lo svolgimento delle attività istituzionali o di interesse generale, secondo l'iter previsto dalla Finanziaria 2008.